

Il Regolamento

L'Inail offre il proprio sostegno ai datori di lavoro tenuti agli accomodamenti ragionevoli con interventi mirati al reinserimento e all'integrazione lavorativa delle persone con **disabilità da lavoro**.

In attuazione dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'Inail ha adottato il *Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro*.

Per assicurare l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale Inail ha emanato la circolare n. 51 del 2016 che disciplina gli interventi mirati a dare sostegno alla continuità lavorativa dei disabili da lavoro.

Con la circolare n. 30 del 2017, sono state invece attivate in via sperimentale misure a sostegno dell'inserimento lavorativo in nuova occupazione a seguito di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Le finalità

Garantire alle persone con disabilità da lavoro la conservazione del posto di lavoro e la continuità lavorativa prioritariamente

con la stessa mansione oppure, qualora non sia possibile a causa delle condizioni psico-fisiche, con una mansione diversa. Garantire alle persone con disabilità da lavoro lo stesso sostegno previsto per la conservazione del posto di lavoro anche nel caso di inserimento in nuova occupazione, a seguito di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

I soggetti destinatari

In caso di **conservazione del posto di lavoro**:

lavoratori subordinati e parasubordinati anche con contratto a tempo determinato o flessibile, nonché lavoratori autonomi, con disabilità da lavoro tutelati dall'Inail.

In caso di **nuova occupazione**:

persone con disabilità da lavoro tutelate dall'Inail che vengano assunte con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, anche a tempo determinato o flessibile (a esclusione dei contratti di lavoro autonomo), per essere adibite a un'attività lavorativa anche non soggetta a obbligo assicurativo Inail.

In entrambi i casi, non rientrano tra i destinatari degli interventi:

- i soggetti tutelati dall'Inail non direttamente qualificabili come lavoratori quali, per esempio, gli studenti e le casalinghe;
- i dipendenti delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo assicurati attraverso la speciale gestione per conto dello Stato.